

COMUNE DI SCHILPARIO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RAPPORTO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SCHILPARIO E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 el 31/12/2022

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte dei singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.
2. Il Comune di SCHILPARIO riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale. Promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.
3. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita ed investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di volontariato singolo può essere effettuato per i seguenti servizi:
 - assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, sportive, Sociali e ricreative, alle attività di carattere culturale e di carattere sociale ed assistenziale, sanitario;
 - supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionali con il Comune;
 - piccole manutenzioni sul territorio e/o pulizie di aree verdi, monumenti, aiuole ed aree comunali a verde che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve le convenzioni in essere e future con enti e società esterne;
 - monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l'intervento di operatori del Comune;
 - supporto e collaborazione con la Polizia municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile e le attività scolastiche.

Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI

1. Possono svolgere il servizio di volontariato tutti i cittadini, compatibilmente con la loro condizione fisica e mentale.
2. Per alcune attività potrà essere richiesto specifico requisito professionale o attitudinale.

Art. 4 – FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale pubblicherà l'elenco dei settori di attività nei quali prevede la necessità di utilizzo dei volontari.
2. Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice, al Responsabile del procedimento. Le domande dovranno indicare il possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità di durata del servizio di volontariato offerto.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti in apposito albo dei volontari comunali.
4. I volontari inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto della peculiarità, capacità e potenzialità dei singoli.

5. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie.
6. Sarà cura dei Responsabili dei Settori o Uffici informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti.

Art. 5 – NATURA DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. L'attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario di lavoro prestabilito e senza l'obbligo di timbratura di cartellino di presenza.
2. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal Responsabile di Settore di riferimento, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria ed altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
3. Qualora un volontario, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione del servizio stesso.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

Art. 6 – DISCIPLINARE

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione Comunale ed i singoli volontari, questi, unitamente al Responsabile del settore cui verranno assegnati sulla base del piano di impiego concordato, sottoscriveranno un disciplinare, dove venga specificato:
 - a) **per l'Amministrazione:**
 - la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
 - la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
 - la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione comunale ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
 - l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
 - b) **per i volontari:**
 - la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per i fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e può essere interrotta in qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni da parte del volontario;
 - l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione comunale assicurando

l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed con piena disponibilità alle verifiche concordate;

- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 7 – RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando nei tempi stabiliti il Responsabile del settore o Ufficio.
2. L'Amministrazione può revocare l'incarico di volontario in caso di accertata inadempienza o per irregolarità riscontrate.

Art. 8 – ASSICURAZIONE E MEZZI

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.
2. Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al Responsabile in caso di cessazione dal servizio. Il volontario sarà inoltre dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati vengono trattati secondo quanto riportato dalla seguente informativa, che è consegnata ai volontari al momento dell'iscrizione all'albo dei volontari del Comune di Schilpario.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Schilpario (Piazza Cardinal Maj 1- e-mail info@comune.schilpario.bg.it - telefono 0346-55056). Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (www.comune.schilpario.bg.it) . I dati sono raccolti per l'iscrizione all'albo dei volontari del Comune di Schilpario e per garantire la copertura assicurativa; a tale scopo sono trasmessi alle compagnie di assicurazione. Non sono trasferiti al di fuori dell'UE. I dati vengono conservati fino alla richiesta di cancellazione dall'albo. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo sopra riportato. L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

2. Qualora, per lo svolgimento di attività a favore dell'ente, il volontario sia tenuto a trattare dati per conto del Comune, egli opera quale Responsabile del trattamento e si attiene alle seguenti istruzioni, effettuando i trattamenti strettamente necessari allo svolgimento dell'attività in cui è impiegato.

Il Responsabile si attiene a quanto qui di seguito riportato:

- mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati;
- comunicare i dati a terzi solo per svolgere prestazioni specifiche, descritte in apposite istruzioni fornite dal Titolare o per adempiere a obblighi di legge;
- qualora dovesse raccogliere dati personali, fornire agli interessati l'informativa concordata con il Titolare;

- adottare adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati assicurandosi che essi risiedano all'interno dell'Unione europea;
- comunicare al Titolare, non appena ne abbia avuto conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali anche sospette o incidenti di sicurezza da cui possano derivare tali violazioni;
- assistere il Titolare al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

Il volontario opererà quale Responsabile del trattamento fino alla cessazione della sua prestazione a favore del comune. Al termine di tali attività, il Responsabile restituirà i dati personali trattati o li cancellerà secondo le indicazioni del Titolare.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune.